



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 19.12.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 28.05.2020

INDICE:

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento.....	3
Art. 2 - Individuazione entrate tributarie.....	3
Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	3
Art. 4 – Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie.....	3
Art. 5 - Forma di gestione.....	3
Art. 6 - Funzionario responsabile.....	3
Art. 7 - Attività di accertamento.....	4
Art. 8 - Importo minimo per versamenti e rimborsi.....	4
Art. 9 – Arrotondamento.....	4
Art. 10 - Interessi sui tributi comunali.....	4
Art. 11 - Rateazione del pagamento.....	4
Art. 12 - Compensazione.....	5
Art. 13 - Regole generali per la riscossione.....	5
Art. 14 – Differimento termini di scadenza.....	6
CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	6
Art. 15 – Oggetto dell’adesione.....	6
Art. 16 – Ambito dell’adesione.....	6
Art. 17 - Competenza.....	6
Art. 18 – Attivazione del procedimento.....	7
Art. 19 – Procedimento su iniziativa dell’ufficio.....	7
Art. 20 - Procedimento su iniziativa del contribuente.....	7
Art. 21 – Svolgimento del contraddittorio.....	8
Art. 22 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione.....	8
Art. 23 – Esito negativo del procedimento.....	8
Art. 24 - Modalità di pagamento.....	9
Art. 25 - Perfezionamento ed effetti della definizione.....	9
Art. 26 - Conciliazione giudiziale.....	9
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 27 – Norme di rinvio.....	10
Art. 28 – Entrata in vigore.....	10

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano in via generale le entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti chiesti ai contribuenti.

Art. 2 - Individuazione entrate tributarie

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. La competenza ed i termini dell'istituzione, ordinamento e disciplina dei tributi nonché sulla misura delle aliquote e delle tariffe è stabilita dalla legge.

Art. 4 – Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Art. 5 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale; in assenza, lo stesso coincide con il responsabile del competente servizio comunale. Della nomina è data comunicazione, ove previsto, al competente ministero, nei termini di legge.

Art. 7 - Attività di accertamento.

1. Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle messe a disposizione da altri enti pubblici, anche attraverso collegamenti telematici.

Art. 8 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Gli importi annui minimi dovuti dai contribuenti, comprensivi di eventuali interessi e sanzioni, nonché l'importo minimo annuo delle quote rimborsabili sono fissati per ciascun tributo come segue:

IMU	€ 12,00=
TASI (RESIDUALE)	€ 12,00=
Imposta sulla Pubblicità Permanente	€ 5,00=
Imposta sulla Pubblicità Temporanea	€ 2,00=
Diritti sulle Pubbliche Affissioni	€ 3,00=
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	€ 2,00=
2. Non si applicano limiti ai versamenti inerenti l'imposta di soggiorno, le addizionali comunali e, in genere, per quei tributi per i quali la somma richiesta è correlata a specifica prestazione e/o servizio richiesto ed erogato.

Art. 9 - Arrotondamento

1. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi. Ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sul totale dell'importo da pagare o dell'avviso di accertamento.

Art. 10 - Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse da applicare per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali è fissato in misura pari al tasso legale di interesse vigente, come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data della loro esigibilità.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti.

Art. 11 - Rateazione del pagamento

1. Ai contribuenti possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) non sia proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente.
 - c) situazione di temporanea e obiettiva difficoltà
2. Durata massima:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una volta sola per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del sesto comma del presente articolo.
 4. A ciascuna rata saranno applicati gli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale.
 5. Il pagamento rateale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 7. In caso di omesso o tardivo versamento di una rata si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Art. 12 - Compensazione

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito riferite al medesimo contribuente purché inerenti il medesimo tributo. Nel caso il credito sia attinente ad anno d'imposta successivo, la compensazione tiene conto delle sanzioni ed interessi sulle somme a debito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.
4. Non si procede alla compensazione per importi pari o inferiori all'importo fissato all'art. 8 del presente regolamento relativamente ai versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Art. 13 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del

decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

2. Non si prosegue con azioni di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, e altri accessori, sia inferiore alle spese che l'Ente deve sostenere per procedere al recupero del credito tributario vantato nei confronti del contribuente moroso.

Art. 14 – Differimento termini di scadenza

1. Qualora, in caso di grave necessità, intervengano provvedimenti di rango superiore relativi alla possibilità di posticipare i termini di scadenza di tributi, tasse, canoni comunali, anche per categorie di soggetti passivi, viene dato alla Giunta Comunale il mandato di adottare tali provvedimenti, anche in deroga ai singoli regolamenti.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/97 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. 218/1997.

Art. 16 – Ambito dell'adesione

1. L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 17 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 18 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b) su istanza del contribuente, dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente, prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 19 – Procedimento su iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 20 - Procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 21 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

Art. 22 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 23 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 24 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 6.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 25 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 26 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dall'anno di imposta 2020.